



Comune di Crespellano

Provincia di Bologna

ORIGINALE

Verbale RETTIFICATO in seguito a richiesta prot. 3576 del 08/03/2012 del
Consigliere Sorbi Mauro

Adunanza Straordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 08/02/2012.

OGGETTO: VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.R. N. 20/2000 NEI TESTI VIGENTI PER L'INSERIMENTO DI AREA AGRICOLA SPECIALE PER AREA TRATTAMENTO E STOCCAGGIO BIOMASSE

L'anno DUEMILADODICI, il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 consegnata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno consegnato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato; la proposta di deliberazione con i documenti necessari è stata depositata in Segreteria conformemente al vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PARINI ALFREDO	P
ALIMONTI GIULIANA	P
BENNI AGNESE	A
CAVALLIERI FEDERICO	P
CINELLI SELENE	A
FEDERICI CLAUDIA	A
FEDERICI FABIO	P
GATTELLI GIORGIO	P
MARTELLI VALERIA	P
TRENTI FEDERICA	P
TROMBETTI CATIA	P
TURRINI ALBERTO	P
DI COSMO SALVATORE	P
SORBI MAURO	P
OTTOMANIELLO GABRIELE	P
SELLERI STEFANO	A
MASETTI ALESSANDRO	P

Tot. Presenti 13 Tot. Assenti 4

Assenti giustificati: Cinelli Selene, Selleri Stefano

Assenti Ingiustificati: Benni Agnese, Federici Claudia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: Alimonti Angela, Rubini Silvia, Ruggeri Luigi, Serra Giaretta Andrea

Partecipa il Segretario Generale MANCO MARIA ASSUNTA

Il Presidente PARINI ALFREDO - Sindaco - dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità della adunanza ai sensi del vigente del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. Consiglieri: Trenti Federica, Trombetti Catia, Sorbi Mauro.

Introduce dr. **Diolaiti Andrea**, Responsabile dell'Area Qualità Manutenzione e Pianificazione Territoriale

Il Consigliere **Masetti Alessandro** – G.C. “Civicamente Crespellano” dichiara che questo sistema di trovare nuove energie è positivo ma chiede al sindaco se non sia necessario valutare prima i benefici per la comunità e poi concedere la variante che garantirebbe guadagni certi.

Il Consigliere **Sorbi Mauro** – G.C. “La tua Crespellano per crescere insieme” ricorda che in conferenza capigruppo aveva chiesto che questo argomento non venisse trattato in questo consiglio e si avviasse un confronto preventivo con tutti i cittadini. Considera che le centrali energetiche alimentate a biomassa sono diffuse ma tutti chiedono che queste centrali siano poste su siti lontani dai centri abitati. Aggiunge che in materia vi sono delle linee guida regionali ancora molto timide e che non è ancora ben definito che cosa comporti per il territorio la presenza di una simile centrale, così che i cittadini non sono bene informati ed è difficile tranquillizzarli e quindi prima di approvare l'avvio di questo procedimento sarebbe opportuno chiarire tanti aspetti. Domanda se esiste già una convenzione tra comune e cittadino che consenta la costruzione dell'impianto a biomasse ed aggiunge che se esiste deve essere anche rispettata. Domanda perché negli atti in esame questa sera si parla solo di convenzione che disciplina i vantaggi per il territorio e non anche gli svantaggi. Dichiara che l'amministrazione dovrebbe parlare con i cittadini e i portatori di interesse che si trovano sul territorio. Domanda il perché di tanta fretta e chiede se sia perché sono già stati presi degli accordi ed i cittadini non ne sanno niente. Chiede se il sindaco sia tanto tranquillo da lasciare che i cittadini dicano quel che vogliono, perché in consiglio ci sono i voti sufficienti ad approvare i provvedimenti. Dichiara che il sindaco non si deve meravigliare se ci saranno osservazioni, anche pesanti, riguardo questa decisione. Aggiunge che la presentazione di questa proposta in consiglio di frazione è avvenuta a tarda ora ed in maniera non chiara per cui la maggior parte dei presenti non ha capito di cosa si stesse parlando. ⁽¹⁾

L'assessore delegato all'ambiente **Ruggeri Luigi** (G.C. “Democratici per Crespellano”) dichiara che bisogna capire se la centrale produce energia da biomassa o da gas e che bisogna essere precisi per non dare dei messaggi sbagliati. Si augura che la centrale venga costruita e che altre si diffondano perché non si può cadere nella contraddizione di sostenere che è necessario procurarsi forme di energia alternativa e poi pretendere che gli impianti che la producono vengano costruiti lontano. Aggiunge che una centrale del genere viene costruita per garantire un servizio proprio alle abitazioni poste intorno ad essa.

Il Consigliere **Cavallieri Federico** – G.C. “Democratici per Crespellano” dichiara che il testo della delibera e l'introduzione del dott. Diolaiti sono molto chiari e che l'amministrazione sta compiendo un percorso verso un accordo che andrà concluso dopo tutte le valutazioni del caso. Aggiunge che verrà data una corretta informazione ai cittadini ma il percorso si avvia con questa delibera e questo percorso ha ancora molti passaggi davanti.

(1) Visto la richiesta del Consigliere Sorbi Mauro (G.C. La tua Crespellano per crescere insieme) prot. 3576 del 08/03/2012 pervenuto nei termini previsti dall'art. 51 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), si integra la presente delibera come segue:

“Avevo poi dichiarato che quell'area è :

1) interessata dalla zona di rispetto del corso d'acqua naturale Rio delle Meraviglie ;

2) interessata dalla zona rispetto del cannocchiale di visuale verso la collina come previsto dal P.T.CP.;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

3) a ridosso del centro abitato di Pragatto.

Poi avevo rivolto un invito al Sindaco :

4) di accertarsi quanto prima sulle possibili ricadute sulla salute dei cittadini che una centrale biomasse del tipo citato in Delibera potrebbe avere;

5) se a quella sera il Comune aveva già in suo possesso notizie, documenti o altro relativa al citato impianto biomasse .”

L'assessore delegato ai servizi sociali **Alimonti Angela** (G.C. “Democratici per Crespellano) dichiara che in diverse occasioni si è fatto riferimento al tema dell'interesse della collettività e che l'amministrazione lo ha sempre tenuto bene presente. Aggiunge che si vive in un momento particolare, in cui la politica è vista come qualcosa di sporco ma che in queste operazioni non c'è niente di sporco e chiede al cons. Sorbi di usare locuzioni più delicate perché altrimenti si rischia di travisare anche intenzioni ottime.

Il **Sindaco** dichiara di voler avviare il suo intervento dalla domanda volta a conoscere quali sono i benefici, per rispondere alla quale è necessario un excursus storico. Ricorda che questa azienda aveva già chiesto il riconoscimento della propria area quale zona agricola speciale, perché intendeva trattare una serie di rifiuti e codici tali che, anche se per una produzione di 3000 tonnellate all'anno, era necessario ottenere il riconoscimento del terreno quale zona a agricola speciale. Aggiunge che l'azienda, a fronte di questo riconoscimento e della possibilità di costruire un capannone per i rifiuti, avrebbe versato al comune 250000,00 euro quale contributo di sostenibilità, che dovevano servire per l'esproprio terreni per l'adeguamento della via Bargellina. Ricorda che tale richiesta ha avviato un percorso lungo e faticoso e che la Provincia non ha dato l'autorizzazione per costruire il capannone, oltre ad aver negato altri riconoscimenti, per cui l'azienda si è adattata a trattare il quantitativo di 3000 tonnellate annue di materiale legnoso, per il quale non era necessaria la zona agricola speciale. Sottolinea che questa azienda lavora sul territorio, è attiva e deve mantenere la sua attività, in un periodo di crisi in cui questo è uno dei pochi settori che continua a garantire lavoro. Aggiunge che il riconoscimento del terreno quale zona agricola speciale è funzionale ad un miglioramento dell'attività, e quindi è molto importante per l'azienda e per il mantenimento dei livelli di occupazione. Aggiunge che il consiglio questa sera esamina una variante al piano regolatore generale per il riconoscimento della zona agricola speciale e valuta la disponibilità dell'azienda a sostenere lavori di adeguamento della via Bargellina per l'importo di 100.000,00 euro e lavori di predisposizione del verde per ulteriori 50.000,00 euro. Sottolinea il fatto che nella variante è contemplata la possibilità di prevedere la costruzione di un impianto energetico alimentato da biomassa, la cui costruzione è soggetta ad una distinta convenzione con il Comune, nell'ambito della quale l'amministrazione valuterà soprattutto i vantaggi per i propri cittadini. Ricorda che su questa variante la commissione urbanistica ha espresso parere favorevole all'unanimità. Ricorda che in consiglio di frazione ci sono stati diversi interventi nonostante l'ora tarda e che quella sera il progetto è stato approvato a maggioranza e dagli interventi dei presenti è emerso interesse per la realizzazione di questa struttura e condivisione del progetto. Ribadisce il fatto che non c'è nessun accordo a priori con la ditta in discussione, fuori dal percorso amministrativo all'interno del quale l'amministrazione sarà molto attenta anche nel garantire corretta informazione alla cittadinanza. Sottolinea che a tutti interessa la salute dei cittadini e che se dalla costruzione della centrale dovessero derivare svantaggi relativi alla salute, resta sottinteso che questa sarebbe una difficoltà grave per la realizzazione della centrale, per cui se l'operazione complessiva non porta benefici alla collettività, l'amministrazione non procederà e sarà molto aperta nel parlare e nell'informare la cittadinanza. Aggiunge di non aver ritenuto opportuno rinviare il punto all'ordine del giorno, per non spezzare i due momenti perché già con il riconoscimento della zona agricola speciale, una volta approvata la variante, si può procedere direttamente con la progettazione e con la trattazione chiara di tutti gli aspetti fino ad ora accennati, senza ulteriori ritardi. Ribadisce che gli elementi di valutazione che interessano all'amministrazione sono la salute dei cittadini ed i benefici per la collettività. Dichiara che l'amministrazione persegue la costanza della ragione e che questo la spinge ad andare avanti.

Il Consigliere **Sorbi Mauro** – G.C. “La tua Crespellano per crescere insieme” replica all'ass. Alimonti di avere adottato un linguaggio molto timido ma è innegabile che questa delibera proviene da un proponente che è un portatore di interesse. Ribadisce che la delibera parla di possibilità di realizzare una centrale a biomassa, subordinata ad una convenzione con l'amministrazione che disciplina i vantaggi per la collettività

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

e che quindi parlare solo di vantaggi sembra un po' illogico. Sottolinea l'importanza del fatto che la costruzione della centrale deve rispettare l'abitato già esistente.

Il **Sindaco** replica che quando si parla di possibilità significa che non si dà la sicurezza della realizzazione a priori, e che l'individuazione dei vantaggi deve essere dimostrata con pareri tecnici. Chiede al cons. Sorbi di essere più rispettoso nei confronti di tutti i presenti e di non usare frasi allusive.

Il Consigliere **Masetti Alessandro** – G.C. “Civicamente Crespellano” ribadisce la positività dell'impianto ma anche che non è possibile votare a favore o contro una cosa non ancora definita perché quando si avvia un processo non è possibile tornare indietro e quindi prima di avviarlo bisogna avere basi un po' più certe.

Il Vice Sindaco **Federici Fabio** – G.C. “Democratici per Crespellano” dichiara che questa sera si vota una delibera con la quale si promuove un accordo che consente all'azienda di aumentare la sua capacità di lavoro per rimanere su un mercato sano e proseguire la propria attività, a prescindere dal fatto che si realizzi o meno la centrale. Aggiunge che se ci dovessero essere svantaggi legati alla salute, l'operazione si fermerebbe.

Dopodiché, dato atto che nessun Consigliere è intervenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'amministrazione comunale con precedente delibera di Consiglio comunale n. 41 del 16/04/2009 ha attestato che lo sviluppo dell'attività della ditta Lambertini s.r.l., in relazione al procedimento avviato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, non è soddisfacibile in altre zone del territorio comunale, ed ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al P.R.G. per consentire la realizzazione dell'intervento e che, nella medesima delibera, è stato approvato uno schema di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, da concludersi con la ditta per l'attuazione della variante.

Nello specifico con la suddetta delibera l'amministrazione ha definito:

- o al fine di sviluppare e mantenere l'attività di recupero dei rifiuti provenienti anche da terzi per il recupero di biomassa combustibile finalizzata a centrali termiche nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecc.), che l'esigenza dell'azienda non è altrimenti soddisfacibile se non riconoscendo, per l'area oggetto della richiesta di permesso, la possibilità di mantenere in essere l'attività, limitando quest'ultima, rispetto a quanto richiesto con il permesso di costruire, al solo recupero della biomassa per combustibile e deposito del materiale da avviare allo smaltimento come sopra descritto, escludendo pertanto l'attività di deposito per materiali inerti (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati) da avviare al recupero come materie prime secondarie per l'edilizia o la realizzazione di sottofondi o rilevati stradali;
- o con la ditta Lambertini SRL, un accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, al fine di sviluppare e mantenere l'attività di recupero dei rifiuti provenienti anche da terzi per il recupero di biomassa combustibile da finalizzare a centrali termiche riconoscendo che l'esigenza dell'azienda non è altrimenti soddisfacibile individuando l'area come zona “Agricola speciale per azienda per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi” ES3. La variante consisteva nei seguenti punti:
 - individuazione cartografica come zona ES3 dell'area interessata all'insediamento sulla tav. 4c (scala 1:5000)
 - inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dell'uso 7.9 specifico per l'attività come di seguito specificato:
“9. impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi (7.9.): questo uso comprende tutte le opere necessarie per l'allestimento di un deposito di rifiuti legate al recupero di materiale legnoso per il recupero delle biomasse nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecci”
 - inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. della scheda n. 10/18 quater per

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

disciplinare la zona che prevede l'insediamento del solo uso 7.9 - impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi - l'altezza massima degli edifici elevata a 12,50 m, l'indice di utilizzazione fondiaria definito con riferimento alla SU complessiva pari a 2500 mq, la definizione per il parametro edilizio rapporto di copertura di un valore pari al 20% (parametro assente nelle zone agricole), la definizione del parametro edilizio minima superficie permeabile con un valore pari al 30%;

- nell'accordo la ditta al fine di riconoscere all'amministrazione, in rapporto all'insediamento dell'attività, un contributo extra-oneri pari a € 250.000,00 per l'adeguamento della viabilità della via Bargellina;

Constatato che:

è stato dato avvio il 3/11/2009 al procedimento di sportello unico per l'attività produttiva con la convocazione della conferenza dei servizi per l'autorizzazione di deposito temporaneo, stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi

a seguito dell'esito della conferenza dei servizi l'azienda Agricola Gherardi Bruna ha rivolto domanda di autorizzazione unica alla Provincia di Bologna chiedendo di effettuare le stesse operazioni di recupero con l'aggiunta di nuove tipologie di rifiuti per una potenzialità complessiva dell'impianto di 2900 t/a;

al termine di diverse sedute della conferenza rifiuti, la Provincia di Bologna con delibera n.132 del 05/04/2011 ha approvato il progetto del centro di stoccaggio ed ha autorizzato la ditta Gherardi Bruna alla gestione del centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con sede operativa in via Bargellina n. 4/A per operazione di R13(stoccaggio) e R3(recupero), soprattutto per rifiuti a base di legno proveniente dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato (CER 200221), per una potenzialità complessiva dell'impianto di 3.000 t/a;

Considerato che

l'Azienda Agricola Gherardi Bruna in relazione allo sviluppo e ampliamento della centrale termica di Zola Predosa a cui l'impianto fornisce la materia prima, ha la necessità di aumentare la capacità di recupero per la produzione di materia prima secondaria oltre la soglia massima giornaliera, pari a 10 t/giorno, che costituisce il limite gestionale oltre il quale è prevista l'attivazione della procedura di verifica (screening) ai sensi del DLgs. 4/2008 e della Legge Regionale 9/99 ss.mm.ii. e di competenza della Regione Emilia Romagna;

l'azienda agricola ha avviato presso la Regione Emilia Romagna la procedura di screening per una potenzialità di 30.000 t/a per la produzione di materia prima secondaria;

l'attività di recupero trova riscontro nella pianificazione sovraordinata. Il Piano Territoriale della Provincia di Bologna nel territorio rurale prevede per i P.R.G. o P.S.C. la possibilità disciplinare l'insediamento di attività di gestione dei rifiuti ed impianti di smaltimento e recupero rifiuti che non costituiscano stazioni ecologiche e piattaforme ecologiche utilizzate dai servizi di raccolta;

l'amministrazione comunale, in sede di screening, al fine di sviluppare e mantenere l'attività di recupero dei rifiuti provenienti anche da terzi per il recupero di biomassa combustibile finalizzata a centrali termiche, ha confermato quanto espresso nella delibera di consiglio Comunale n. 41 del 16/04/2009 sulla possibile destinazione urbanistica dell'area;

la realizzazione di depositi a cielo aperto (interventi C6) relativi alla conduzione dell'attività non è prevista in nessuna zona industriale di nuova previsione se non limitatamente alle zone produttive di completamento e di ristrutturazione esistenti, che risultano tutte sature cioè attuate o in fase di realizzazione

l'esigenza dell'azienda non è altrimenti soddisfacibile se non riconoscendo, per l'area oggetto della richiesta di screening, la possibilità di mantenere in essere l'attività, limitatamente al piazzale rinunciando all'edificabilità prevista nella precedente istanza oggetto della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 16/04/2009;

l'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 16 del 03/02/2012 (rettifica eseguita d'ufficio) ha approvato lo schema di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 con la ditta Lambertini, che modifica e integra l'accordo precedentemente sottoscritto in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 16/04/2009, essendo modificate le esigenze dell'azienda al solo mantenimento in essere del piazzale; all'aumentodella capacità di recupero della biomassa per combustibile nelle quantità previste dallo screening; alla possibilità di realizzare nell'area di proprietà una centrale termica a biomassa legnosa; accordo che prevede per l'amministrazione comunale di adottare la

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

variante al P.R.G. vigente riconoscendo l'area di proprietà della ditta come zona agricola speciale a fronte della corresponsione, quali extra-oneri, dell'importo complessivo di € 300.000 (trecentomila/00 euro), nello specifico così suddivisi:

- € 100.000,00 per adeguamento della via Bargellina previsto come opera complementare alla realizzazione della nuova Bazzanese
- € 50.000,00 per la realizzazione e sistemazione di un'area verde pubblico da individuare in collaborazione con l'amministrazione;
- € 150.000,00 per adeguamento della via Bargellina previsto come opera complementare alla realizzazione della nuova Bazzanese da corrispondere in sede di convenzione, oltre agli altri benefici per la collettività da definire in quell'atto, per la realizzazione della centrale termica a biomasse legnosa.

l'amministrazione nel condividere l'esigenza dell'azienda, ha predisposto una proposta di variante al P.R.G. Vigente. La variante urbanistica rispetto a quanto proposto nella precedente delibera del consiglio comunale non prevede la possibilità edificatoria se non limitatamente alla realizzazione della centrale. La variante è sia cartografica che normativa, e consiste nella riclassificazione dell'area di proprietà dell'Azienda Agricola Gherardi Bruna in zona "*Agricola speciale per azienda per il recupero di biomasse, deposito temporaneo*" ES3 e nello specifico:

l'individuazione cartografica come zona ES3 dell'area interessata all'insediamento sulla tav. 4c (scala 1:5000)

l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dell'uso 7.9 specifico per l'attività come di seguito specificato:

"9. impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo(7.9.): questo uso comprende tutte le opere necessarie per l'allestimento di un deposito di rifiuti legate al recupero di materiale legnoso per il recupero delle biomasse nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecc."

l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. della scheda n. 10/18 quater per disciplinare la zona che prevede l'insediamento dell'uso 7.9 - impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo – la possibilità di realizzare sulla medesima area una centrale termica a biomassa legnosa con H max 9 metri e SU massima di 4000 mq. La realizzazione della centrale è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione con l'amministrazione comunale che disciplini i vantaggi per la collettività;

Considerato altresì che:

- la variante urbanistica di cui sopra si inserisce nelle varianti urbanistiche al P.R.G. ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera b) L.R. 20/2000 nel testo vigente;

Accertata l'ammissibilità della presente variante ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, quinto comma, della legge regionale 7.8.1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 41, comma 2, lettera b), della legge regionale 24.3.2000, n. 20, in quanto non determina incremento delle capacità insediative;

Ritenuta la propria competenza a procedere nel merito trattandosi, come detto, di Variante Specifica al P.R.G.;

Visti:

- gli art. 41 comma 2 lettera b) L.R. 20/2000, nel testo vigente;
- le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna n. 8713 del 08/09/1981, contenente norme in materia di compilazione di strumenti urbanistici;
- la L. 17/08/1942 n. 1150;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

- la L. 28/02/1985 n. 47;
- la L.R. 08/11/1988 n. 46;
- la L.R. 30/01/1995 n. 6;
- la Circolare Urbanistica Regionale n. 23900 del 01/02/2010, illustrativa dei disposti degli adempimenti conseguenti le disposizioni introdotte dai titoli I e II della L.R. 6/2009
- -il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

Considerato che risultano ottemperati gli adempimenti prescritti in ordine all'acquisizione del seguente parere:

- Consiglio di Frazione – Capoluogo *in data 25/01/2012*;
- Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

Visti i seguenti elaborati tecnici predisposti dall'Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale:

Relazione Tecnica con i testi della Norme Tecniche di P.R.G.

Visti i seguenti elaborati predisposti della ditta Lambertini:

- Estratto della tav. 4c del P.R.G. Vigente e di Progetto
- Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e della valutazione del Clima Acustico;
- Relazione geologica;
- V.A.S. Rapporto Ambientale
- V.A.S. Sintesi non Tecnica

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che la trattazione integrale del presente argomento trovasi registrata su supporto magnetico conservato agli atti della segreteria comunale;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Sorbi Mauro , Di Cosmo Salvatore, Ottomaniello Gabriele - G.C. "La tua Crespellano per crescere insieme"), astenuti n. 1 (Masetti Alessandro – G.C. "Civicamente Crespellano") su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti

1 DELIBERA

- 1) **di adottare**, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera b) la Variante Specifica al P.R.G. vigente, composta dai seguenti elaborati, conservati agli atti dell'Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), ad eccezione della Relazione Tecnica (**Allegato A**), materialmente allegata al presente atto:
 - A. Relazione Tecnica con i testi della Norme Tecniche di P.R.G.
 - B. Estratto della tav. 4c del P.R.G. Vigente e di Progetto
 - C. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e della valutazione del Clima Acustico;
 - D. Relazione geologica;
 - E. V.A.S. Rapporto Ambientale
 - F. V.A.S. Sintesi non Tecnica ;
 - G. Accordo tra il comune di Crespellano e i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 per la realizzazione di un area di stoccaggio e trattamento biomasse;
- 2) **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Manutenzione e Pianificazione Territoriale, di provvedere agli adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano come sopra adottato secondo le procedure dell'art. 21 della L.R. n. 47/78 nel testo vigente;
- 3) **di disporre** la trasmissione alla Giunta Provinciale degli atti sopra elencati, contemporaneamente al deposito della variante ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 come modificato dall'Art. 12 della L.R. n. 6/95;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2012

- 4) **di dare atto** che l'impegno di spesa per gli adempimenti di pubblicazione sarà assunto con separato atto;
- 5) **di dichiarare**, con separata votazione, **con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3** (Sorbi Mauro , Di Cosmo Salvatore, Ottomaniello Gabriele - G.C. "La tua Crespellano per crescere insieme"), **astenuiti n. 1** (– Masetti Alessandro G.C. "Civicamente Crespellano") **su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti**, la presente deliberazione **urgente** e, quindi, **immediatamente eseguibile**, a mente dell'art. 134, comma 4), del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati n. 1

A) **Relazione Tecnica**

B) **richiesta del Consigliere Sorbi Mauro di modifica verbale (prot. 3576 del 08/03/2012)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Parini Alfredo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manco Maria Assunta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manco Maria Assunta

Copia della presente viene ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a seguito della richiesta del Consigliere Sorbi Mauro prot. 3576 del 08/03/2012.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manco Maria Assunta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Li,

Vaifra Sini

Da: "mauro sorbi" <sorbimauro@gmail.com>
A: "Vaifra Sini" <vsini@comune.crespellano.bo.it>;
<segretariocomunale@comune.crespellano.bo.it>
Data invio: mercoledì 7 marzo 2012 20.58
Allega: SCAN0162_000.pdf
Oggetto: INTEGRAZIONE VERBALE PUNTO 4 ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE .-

MSBOM
+ SECO
+ SIND

Gentile Segretaria . in riferimento all'integrazione del verbale le invio :

a) In allegato planimetria dell'area che avevo fornito per essere allegata ;

b) avevo poi dichiarato che quell'area è :

- 1) interessata dalla zona di rispetto del corso d'acqua naturale Rio delle Meraviglie ;
- 2) interessata dalla zona rispetto del cannocchiale di visuale verso la collina come previsto dal P.T.CP.;
- 3) a ridosso del centro abitato di Pragatto.

Poi avevo rivolto un invito al Sindaco :

- 4) di accertarsi quanto prima sulle possibili ricadute sulla salute dei cittadini che una centrale biomasse del tipo citato in Delibera potrebbe avere;
- 5) se a quella sera il Comune aveva già in suo possesso notizie, documenti o altro relativa al citato impianto biomasse .

Il Sindaco aveva replicato che non voleva saperne di ...cannocchialie che il Comune NON aveva documenti sul citato impianto biomasse.(al proposito sto aspettando risposta scritta a mia richiesta inviata successivamente).

Saluti

Mauro Sorbi

Comune di Crespellano
PROTOCOLLO GENERALE
P.G. 0003576 Class. 01-08
del 08/03/2012





N=4930900

E=1870100

Particella: 324

Scale originale: 1:2000
Dimensione cartace: 534.800 x 378.000 metri
Comune: CRESPELLANO
Foglio: 36
8-Feb-2012 14:56
Prot. n. 1291341/2012

**COMUNE DI
CREPELLANO**
(provincia di Bologna)

PRG

VARIANTE SPECIFICA
Art. 41, comma 2, L.R. 20/2000

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

Il Sindaco: A. Parini

L'Assessore all'urbanistica: A. Parini

Il Segretario Comunale: dott.ssa Maria Assunta Manco

Il Dirigente del servizio tecnico: dott. A. Diolaiti

Adozione: D.C.C. n.
Approvazione: D.C.C. n.

1. FINALITÀ E CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante Parziale si prefigge la finalità di riconoscere un'area per lo stoccaggio e trattamento biomasse individuata con accordo ex art. 18 LR 20/2000 con la ditta Lambertini per il mantenimento in essere del piazzale, aumentare la capacità di recupero della biomassa per combustibile nelle quantità previste dallo screening nonché la possibilità di realizzare nell'area di proprietà una centrale termica a biomassa legnosa.

L'amministrazione comunale con precedente delibera di Consiglio comunale n. 41 del 16/04/2009 ha attestato che lo sviluppo dell'attività della ditta Lambertini s.r.l., in relazione al procedimento avviato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, non è soddisfacibile in altre zone del territorio comunale, ed ha espresso parere favorevole alla proposta di variante al P.R.G. per consentire la realizzazione dell'intervento. Inoltre nella medesima delibera è stato approvato uno schema di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 da concludersi con la ditta per l'attuazione della variante. Nello specifico con la suddetta delibera l'amministrazione ha definito:

- al fine di sviluppare e mantenere l'attività di recupero dei rifiuti provenienti anche da terzi per il recupero di biomassa combustibile finalizzata a centrali termiche nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecc.), riconosce che l'esigenza dell'azienda non è altrimenti soddisfacibile se non riconoscendo, per l'area oggetto della richiesta di permesso, la possibilità di mantenere in essere l'attività, limitando quest'ultima, rispetto a quanto richiesto con il permesso di costruire, al solo recupero della biomassa per combustibile e deposito del materiale da avviare allo smaltimento come sopra descritto, escludendo pertanto l'attività di deposito per materiali inerte (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati) da avviare al recupero come materie prime secondarie per l'edilizia o la realizzazione di sottofondi o rilevati stradali;
- con la ditta Lambertini SRL un'accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, al fine di sviluppare e mantenere l'attività di recupero dei rifiuti provenienti anche da terzi per il recupero di biomassa combustibile da finalizzare a centrali termiche riconoscendo che l'esigenza dell'azienda non è altrimenti soddisfacibile individuando l'area come zona *"Agricola speciale per azienda per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi"* **ES3**. La variante consisteva:
 - ✓ individuazione cartografica come zona ES3 dell'area interessata all'insediamento sulla tav. 4c (scala 1:5000)
 - ✓ inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dell'uso 7.9 specifico per l'attività come di seguito specificato:
 - ✓ *"9. impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi (7.9.): questo uso comprende tutte le opere necessarie per l'allestimento di un deposito di rifiuti legate al recupero di materiale legnoso per il recupero delle biomasse nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecci"*
 - ✓ inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. della scheda n. 10/18 quater per disciplinare la zona che prevede l'insediamento del

solo uso 7.9 - impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi - l'altezza massima degli edifici elevata a 12,50 m, l'indice di utilizzazione fondiaria definito con riferimento alla SU complessiva pari a 2.500 mq, la definizione per il parametro edilizio rapporto di copertura di un valore pari al 20% (parametro assente nelle zone agricole), la definizione del parametro edilizio minima superficie permeabile con un valore pari al 30%;

- o nel accordo la ditta riconoscere all'amministrazione, in rapporto all'insediamento dell'attività, un contributo extra-oneri pari a € 250.000,00 per l'adeguamento della viabilità della via Bargellina;

Il precedente procedimento è stato avviato dallo sportello unico per le attività produttive; contestualmente la ditta ha richiesto alla Provincia di Bologna autorizzazione unica per effettuare le operazioni di recupero con l'aggiunta di nuove tipologie di rifiuti per una potenzialità complessiva dell'impianto di 2900 t/a. La Provincia di Bologna con delibera di Giunta n.132 del 05/04/2011 ha approvato il progetto del centro di stoccaggio ed ha autorizzato la ditta Gherardi Bruna alla gestione del centro di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con sede operativa in via Bargellina n. 4/A per operazione di R13(stoccaggio) e R3(recupero) soprattutto per rifiuti a base di legno proveniente dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato (CER 200221) per una potenzialità complessiva dell'impianto di 3.000 t/a.

La ditta in relazione allo sviluppo e ampliamento della centrale termica di Zola Predosa a cui l'impianto fornisce la materia prima, ha manifestato la necessità di aumentare la capacità di recupero per la produzione di materia prima secondaria oltre la soglia massima giornaliera, pari a 10 t/giorno, che costituisce il limite gestionale oltre il quale è prevista l'attivazione della procedura di verifica (screening) ai sensi del DLgs. 4/2008 e della Legge Regionale 9/99 ss.mm.ii. e di competenza della Regione Emilia Romagna.

L'attività di recupero trova riscontro nella pianificazione sovraordinata. Il Piano Territoriale della Provincia di Bologna nel territorio rurale prevede per i P.R.G. o P.S.C. la possibilità disciplinare l'insediamento di attività di gestione dei rifiuti ed impianti di smaltimento e recupero rifiuti che non costituiscano stazioni ecologiche e piattaforme ecologiche utilizzate dai servizi di raccolta. L'amministrazione comunale, in sede di screening, al fine di sviluppare e mantenere l'attività di recupero dei rifiuti provenienti anche da terzi per il recupero di biomassa combustibile finalizzata a centrali termiche ha confermato quanto espresso nella delibera di consiglio Comunale n. 41 del 16/04/2009 sulla possibile destinazione urbanistica dell'area.

L'amministrazione comunale ha approvato lo schema di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 con la ditta Lambertini, che modifica e integra l'accordo precedentemente sottoscritto in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 16/04/2009, essendo modificate le esigenze dell'azienda al solo mantenimento in essere del piazzale, aumentare la capacità di recupero della biomassa per combustibile nelle quantità previste dallo screening nonché la possibilità di realizzare nell'area di proprietà una centrale termica a biomassa legnosa; accordo che prevede per l'amministrazione comunale di adottare la variante al P.R.G. vigente riconoscendo l'area di proprietà della ditta come zona agricola

speciale a fronte della corresponsione, quali extra-oneri, dell'importo complessivo di € 300.000 (trecentomila/00 euro), nello specifico così suddivisi:

€ 100.000,00 per adeguamento della via Bargellina previsto come opera complementare alla realizzazione della nuova Bazzanese

€ 50.000,00 per la realizzazione e sistemazione di un'area verde pubblico da individuare in collaborazione con l'amministrazione;

€. 150.000,00 per adeguamento della via Bargellina previsto come opera complementare alla realizzazione della nuova Bazzanese da corrispondere in sede di convenzione, oltre agli altri benefici per la collettività da definire in quell'atto, per la realizzazione della centrale termica a biomasse legnosa.

2 – I CONTENUTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE

La variante urbanistica rispetto a quanto proposto nella precedente delibera di consiglio comunale non prevede la possibilità edificatoria se non limitatamente per la realizzazione della centrale. La variante è sia cartografica che normativa, e consiste nella riclassificazione dell'area di proprietà dell'Azienda Agricola Gherardi Bruna in zona "Agricola speciale per azienda per il recupero di biomasse, deposito temporaneo" **ES3** e nello specifico:

l'individuazione cartografica come zona ES3 dell'area interessata all'insediamento sulla tav. 4c (scala 1:5000)

l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dell'uso 7.9 specifico per l'attività come di seguito specificato:

"9. impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo(7.9.): questo uso comprende tutte le opere necessarie per l'allestimento di un deposito di rifiuti legate al recupero di materiale legnoso per il recupero delle biomasse nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecc.)"

l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. della scheda n. 10/18 quater per disciplinare la zona che prevede l'insediamento dell'uso 7.9 - impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo – la possibilità di realizzare sulla medesima area una centrale termica a biomassa legnosa con H max 9 metri e SU massima di 4000 mq. La realizzazione della centrale è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione con l'amministrazione comunale che disciplini i vantaggi per la collettività;

MODIFICHE ALLE NORME DI P.R.G.

.... *omissis*....

Art. 10

Schede delle prescrizioni di zona

1. Le prescrizioni di PRG relative specificamente a ciascun tipo di zona, sono contenute nelle seguenti "Schede delle prescrizioni di zona".
2. Tali Schede costituiscono la base per la compilazione del certificato d'uso urbanistico.
3. Nell'utilizzazione delle Schede suddette, si applicano tutte le definizioni dei parametri e degli interventi urbanistico-edilizi contenute nella 2° parte del Regolamento Edilizio vigente.
4. In aggiunta alle prescrizioni di zona di cui alle Schede seguenti, si applicano sempre le Disposizioni generali di cui al Capitolo I, nonché, ove del caso, le Disposizioni particolari di cui al Capitolo III, in quanto applicabili.
5. Nelle Schede di zona seguenti, la codifica degli interventi edilizi è quella contenuta nel Regolamento Edilizio, e precisamente:

INTERVENTI EDILIZI:

- M - Interventi edilizi di manutenzione:

MO = Manutenzione ordinaria

MS = Manutenzione straordinaria

- R - Interventi edilizi di recupero per conservazione:

R1 = Restauro

R2 = Risanamento conservativo

R3 = Ristrutturazione tipologica

R4 = Ripristino tipologico

R5 = Cambio della destinazione d'uso, suddivisi in :

R5a = cambio della destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico

R5b = cambio della destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico

- T - Interventi edilizi di recupero per trasformazione:

T1 = Ristrutturazione edilizia

T2 = Ristrutturazione con ampliamento

T3 = Opere interne di adeguamento igienico-funzionale

T4 = Eliminazione delle barriere architettoniche

T5 = Adeguamento di impianti tecnologici

T6 = Realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati

T7 = Ristrutturazione urbanistica

T8 = Demolizione e recupero del sedime

- C - Interventi edilizi di nuova costruzione:

C1 = Demolizione e ricostruzione

C2 = Ampliamento di edificio esistente

C3 = Nuovo impianto edilizio

C4 = Attrezzatura del territorio

C5 = Modificazione del suolo

C6 = Depositi a cielo aperto

C7 = Costruzioni temporanee

C8 = Arredo urbano

C9 = Allestimento del verde

C10 = Campi per attività sportive e ricreative

C11 = Recinzioni, passi carrai e rampe

C12 = Opere cimiteriali

C13 = Distribuzione automatica di carburante

C14 = Demolizione di rottami

C15 = Coltivazione di cave

C16 = Campeggi

C17 = Occupazione di suolo pubblico

C18 = Impianti di pubblicità o propaganda

6. Gli usi urbanistici richiamati nelle Schede di zona sono definiti nel Capitolo IV delle presenti Norme e hanno le seguenti codifiche:

USI URBANISTICI:

- 1 - Usi residenziali:

1.1 = Abitazioni private

1.2 = Abitazioni collettive

- 2 - Usi sociali a livello di quartiere:

2.1 = Asili nido e scuole materne

2.2 = Scuole dell'obbligo

2.3 = Servizi collettivi di quartiere

2.4 = Servizi religiosi

2.5 = Attrezzature del verde

- 3 - Usi terziari diffusi:

3.1 = Esercizi commerciali di vicinato e botteghe artigianali

3.2 = Pubblici esercizi

3.3 = Uffici e studi

- 4 - Usi terziari specializzati:

- 4.1 = Attrezzature amministrative e direzionali
- 4.2 = Medie e grandi strutture di vendita, così articolate:
 - 4.2.1.a = Medio-piccole strutture del settore alimentare,
 - 4.2.1.n = Medio-piccole strutture del settore non alimentare,
 - 4.2.2.a = Medio-grandi strutture del settore alimentare,
 - 4.2.2.n = Medio-grandi strutture del settore non alimentare,
 - 4.2.3.a = Grandi strutture del settore alimentare,
 - 4.2.3.n = Grandi strutture del settore non alimentare,
- 4.3 = Attrezzature espositive
- 4.4 = Attrezzature ricettive
- 4.5 = Attrezzature per l'istruzione superiore
- 4.6 = Attrezzature sociosanitarie
- 4.7 = Attrezzature culturali
- 4.8 = Attrezzature per lo spettacolo
- 4.9 = Attrezzature sportive-ricreative
- 4.10 = Attrezzature per la mobilità
- 4.11 = Attrezzature tecniche e tecnologiche

- 5 - Usi produttivi urbani:

- 5.1 = Opifici artigiani
- 5.2 = Impianti industriali
- 5.3 = Terziario produttivo avanzato
- 5.4 = Magazzini e depositi

- 6 - Usi produttivi agricoli:

- 6.1 = Abitazioni agricole
- 6.2 = Servizi agricoli
- 6.3 = Allevamenti aziendali
- 6.4 = Impianti zootecnici intensivi
- 6.5 = Impianti agroalimentari
- 6.6 = Impianti tecnici complementari
- 6.7 = Serre fisse
- 6.8 = Allevamenti ittici
- 6.9 = Lagoni di accumulo liquami

- 7 - Usi speciali:

- 7.1 = Infrastrutture per il territorio
- 7.2 = Opere di salvaguardia ecologico-ambientale
- 7.3 = Orti urbani
- 7.4 = Distributori di carburante e servizi-auto
- 7.5 = Attività estrattive
- 7.6 = Campeggi e campi nomadi

7.7 = Allestimenti cimiteriali

7.8 = Allevamento e custodia di animali domestici

7.9 = Impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi

.... omissis....

I – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO: ES3

PREVALENTEMENTE DESTINATE A: Usi agricoli speciali

II – ZONA DI PRG CLASSIFICATA: ES3

A DESTINAZIONE: Agricola speciale per azienda per il recupero di biomasse, deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi

III – MODALITA' DI INTERVENTO:

- 1 – intervento urbanistico = non richiesto
- 2 – unità minima di intervento urbanistico ST = non richiesta
- 3 – interventi edilizi: . di manutenzione = MO – MS –
. di recupero = tutti
. di nuova costruzione = C1 – C2 – C3 – C4 – C6 – C11
- 4 – unità minima di intervento edilizio SF = come da zonizzazione di PRG

IV – PARAMETRI URBANISTICI MINIMI:

- 1 – urbanizzazione primaria U1 = 20% SU realizzata (comprensiva dei P1);
- 2 – standard urbanistici: 20% della Su realizzata, di cui la metà per P1;
- 3 – urbanizzazione generale UG = non richiesta

V – PARAMETRI EDILIZI:

- 1 – massimo indice di utilizzazione territoriale UT = /
- 2 – massimo indice di utilizzazione fondiaria UF =
- 3 – massimo indice di densità territoriale DT = /
- 4 – massimo indice di densità fondiaria DF = /
- 5 – massimo rapporto di copertura RC = 20%
- 6 – minima superficie permeabile SP = 30%
- 7 – massima altezza del fronte di fabbricato AF = 9,00 mt.

VI – DISTANZE E VISUALI LIBERE MINIME:

- 1 – dal confine di proprietà D1 e VL = come da R.E.
- 2 – dal confine di zona territoriale D2 e VL = come da R.E.
- 3 – da un altro edificio D3 e VL = come da R.E.

VII – USI URBANISTICI AMMESSI:

- 1 – usi residenziali = /
- 2 – usi sociali a livello di quartiere = /
- 3 – usi terziari diffusi = /
- 4 – usi terziari specializzati = /
- 5 – usi produttivi urbani = /
- 6 – usi produttivi agricoli = /
- 7 – usi speciali = 7.9

VIII – PARCHEGGI PERTINENZIALI:

- 1– P3 = 20% SU. Solo per gli interventi T1, T2 , C1, C2, C3.

IX – SPECIALI PRESCRIZIONI:

L'attuazione di tale zona dovrà essere subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo con l'amministrazione comunale.

Nella zona è possibile realizzare una centrale termica a biomassa legnosa con H max 9 metri e SU massima di 4000 mq. La realizzazione della centrale è comunque subordinata alla sottoscrizione di una convenzione con l'amministrazione comunale che disciplini i vantaggi per la collettività

L'Accordo prevede il riconoscimento da parte della proprietà di un contributo extra-oneri pari a € 300.000,00 di cui

- € 100.000,00 per adeguamento della via Bargellina previsto come opera complementare alla realizzazione della nuova Bazzanese
- € 50.000,00 per la realizzazione e sistemazione di un'area verde pubblico da individuare in collaborazione con l'amministrazione;
- €. 150.000,00 per adeguamento della via Bargellina previsto come opera complementare alla realizzazione della nuova Bazzanese da corrispondere in sede di convenzione, oltre agli altri benefici per la collettività da definire in quell'atto, per la realizzazione della centrale termica a biomasse legnosa.

.... omissis.....

Art. 57

Usi speciali (7)

1. Infrastrutture per il territorio (7.1): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di infrastrutture tecniche al servizio del territorio e degli usi urbanistici ivi previsti.
2. Opere di salvaguardia ecologico-ambientale (7.2): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di opere per la salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale: comprende altresì le opere inerenti la realizzazione di aree di riequilibrio ecologico di cui alla Del. Reg. E.R. n° 848/1992.
3. Orti urbani (7.3): questo uso comprende le attività di conduzione di orti urbani a scopo sociale e ricreativo, con le piccole attrezzature complementari ed i servizi di uso comune necessari.
4. Distributori di carburante e servizi-auto (7.4): questo uso comprende le stazioni di servizio e i distributori di carburante al servizio diretto della rete stradale, nonché le piccole attività complementari di assistenza, pronto servizio e ristoro dell'automobilista, in quanto collegate; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge (anche in relazione al tipo di carburante), nonché dalle specifiche disposizioni regionali in materia (concernenti anche le quantità e condizioni realizzative degli spazi destinabili a usi commerciali complementari o pubblici esercizi). Corrisponde alla categoria catastale E/3.
5. Attività estrattive (7.5): questo uso comprende le attività di coltivazione delle cave e tutte le attività direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge e dal relativo Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.).

6. Campeggi e campi nomadi (7.6): questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in abitazioni improprie e precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

7. Allestimenti cimiteriali (7.7): questo uso comprende tutte le opere funerarie e complementari che si eseguono nei cimiteri; esso è regolato dalla specifica normativa di legge. Corrisponde alle categorie catastali B/7 ed E/8.

8. Allevamento e custodia di animali domestici (7.8.): questo uso comprende tutte le opere necessarie per l'allestimento di strutture di ricovero cani e gatti, quali box, fabbricati di servizio, strutture sanitarie ed opere di urbanizzazione primaria necessarie per il funzionamento della struttura, nel rispetto delle specifiche normative di legge.

9. Impianto per il recupero di biomasse, deposito temporaneo trattamento rifiuti non pericolosi (7.9): questo uso comprende tutte le opere necessarie per l'allestimento di un deposito di rifiuti legato al recupero del materiale legnoso per il recupero delle biomasse nonché deposito del materiale da avviare allo smaltimento (rifiuti di carta, imballaggi, vetro di scarto, rifiuti di ferro, rifiuti di metalli non ferrosi, materiale inerte, ecc..

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA
Proposta N° 2012/8

Oggetto: VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.R. N. 20/2000
NEI TESTI VIGENTI PER L'INSERIMENTO DI AREA AGRICOLA SPECIALE PER AREA TRATTAMENTO
E STOCCAGGIO BIOMASSE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi della normativa vigente.

Favorevole Contrario

Li, 01/02/2012

IL RESPONSABILE

RESP.AREA MANUT E PIANIF TERRIT DOTT.DIOLAITI

DELIBERAZIONE N° DEL
